



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 10/04/2016

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto

***Il credito di imposta da recupero dell'accisa sul carburante
e forme contrattuali ammesse per accedere a tale agevolazione***

***(in caso di locazione o di comodato, è obbligatorio stipulare il contratto in forma
scritta e procedere alla sua registrazione ai fini dell'accesso alla agevolazione in esame)***

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Spettabile Cliente, come noto,

- le imprese regolarmente iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci su strada per c/terzi hanno diritto a varie agevolazioni fiscali;
- una delle principali agevolazioni consiste nel recuperare (almeno in parte) l'accisa sul carburante consumato dai propri veicoli (immatricolati per trasporto c/terzi) di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

A partire dall'1.1.2012, a seguito delle modifiche apportate al DPR n. 277/2000, recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto, ad opera dell'art. 61, D.L. n. 1/2012, la specifica istanza di recupero dell'accisa sui quantitativi di gasolio va presentata all'Agenzia doganale di competenza "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare", ammettendo, tuttavia, la presentazione della istanza di riconoscimento del credito entro il termine di decadenza biennale (tale termine biennale decorre dal giorno in cui il credito stesso avrebbe potuto essere richiesto).

Con riferimento all'anno d'imposta 2016, per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Dogane l'apposita istanza:

- entro il **30.4.2016** credito sorto con riferimento ai consumi del **I trimestre** (gennaio - marzo);
- entro il **31.7.2016** credito sorto con riferimento ai consumi del **II trimestre** (aprile - giugno);
- entro il **31.10.2016** credito sorto con riferimento ai consumi del **III trimestre** (luglio - settembre);
- entro il **31.1.2017** credito sorto con riferimento ai consumi del **IV trimestre** (ottobre - dicembre).

Il credito viene riconosciuto (quindi è compensabile) decorsi 60 gg dalla data di consegna della istanza (c.d. silenzio assenso) oppure dalla data di notifica (via pec) della

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

dichiarazione, da parte dell'Agenzia doganale, di accoglimento dell'istanza.

L'istanza di rimborso, sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, deve contenere una serie di informazioni tra cui:

- la denominazione dell'impresa;
- la sede legale e amministrativa;
- il codice fiscale / partita IVA;
- il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari;
- le generalità del titolare / rappresentante legale o negoziale;
- l'indicazione dell'eventuale titolarità di depositi / distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione delle capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta;
- il numero di autoveicoli ammessi al beneficio;
- il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali è richiesto il rimborso, nonché l'importo dello stesso.

Alla citata istanza va allegata:

- copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli ai quali è connesso il beneficio,
- certificato di iscrizione all'Albo autotrasportatori c/terzi,
- contratto di leasing,
- contratto di locazione o di comodato (registrati),
- documento del rappresentante legale.

Occorre conservare (ed esibire in sede di ispezione) anche:

- copia fatture acquisto del carburante (riportanti targa del veicolo e litri somministrati),
- copia dei DAS per gli scarichi in cisterna e certificato di omologazione e regolarità della cisterna.

Si rammenta che **il recupero dell'accisa può avvenire mediante:**

- **la compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97**, previa presentazione della citata istanza all'Agenzia delle Dogane di competenza; tale compensazione dovrà avvenire **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui è sorto;

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

oppure

- **il rimborso** decorso il suddetto termine, ossia nel caso in cui residui un credito oltre il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui il credito è sorto; in tal caso va presentata la specifica istanza all'Agenzia delle Dogane di competenza entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di decorrenza dei termini per la compensazione.

A seguito delle modifiche sopra richiamate, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 39/E del 20/04/2015, aggiornando le istruzioni già fornite con la Risoluzione 30.4.2002, n. 133/E, precisa che, in corrispondenza del **codice tributo "6740"**:

- nel campo ***"rateazione / regione / prov / mese-rif"*** va indicato il numero della rata nel formato "NNRR" di cui "NN" rappresenta **il trimestre solare di riferimento**, mentre "RR" **l'anno di consumo del gasolio di riferimento** (ad esempio, "0115" per il periodo gennaio - marzo 2015);
- nel campo ***"anno di riferimento"*** va indicato, nel formato "AAAA", l'anno di **presentazione della dichiarazione di riferimento**.

Come specificato nella citata Risoluzione le nuove istruzioni di compilazione del mod. F24 sono operative a decorrere dal 25.4.2015.

Si rammenta che il **credito d'imposta "caro petrolio" non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP**. Lo stesso inoltre va evidenziato nel **quadro RU** del mod. UNICO.

Come rammentato nella citata Nota n. 37533/RU a tale credito **non** si applica l'art. 1, comma 53, Finanziaria 2008 il suddetto **credito d'imposta da accisa può essere utilizzato in compensazione senza considerare il limite di € 250.000**.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Forme contrattuali per accedere al credito d'imposta da accisa sul carburante

Come noto, l'autotrasportatore può utilizzare i veicoli a fronte di un titolo:

- di **possesso** (es. proprietà, usufrutto, contratto con patto di riservato dominio) o
- di **detenzione** (es. contratto di leasing, di locazione e di comodato d'uso gratuito)

NOVITA': l'Agenzia delle Dogane nella Circolare 23.2.2016, n. 4/D e nella Nota 22.3.2016, n. 35427/RU ha specificato quali sono le **forme contrattuali ammesse** e conseguentemente i soggetti tenuti a presentare l'apposita istanza per il riconoscimento del credito in esame.

Nella citata Circolare n. 4/D l'Agenzia evidenzia che, "da una ricognizione dei contesti giuridici di riferimento", si è rilevato che gli autotrasportatori per conto terzi possono utilizzare veicoli a titolo di:

- **proprietà;**
- **usufrutto;**
- **locazione con facoltà di compera (leasing finanziario);**
- **acquisto con patto di riservato dominio;**
- **in comodato senza conducente (contratto scritto registrato + dichiarazione sostitutiva);**
- **in locazione senza conducente (contratto scritto registrato + dichiarazione sostitutiva).**

Le sovraesposte modalità di acquisizione del veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto terzi **sono da considerarsi "valide" anche ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale in esame**, fermo restando il rispetto dei relativi vincoli normativamente previsti.

Per gli autotrasportatori che utilizzano veicoli in comodato o in locazione operativa, hanno

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

l'obbligo, per fruire della agevolazione in esame:

- di stipulare il contratto in forma scritta,
- di registrarlo (presso l'agenzia delle entrate, versando la specifica imposta di registro e apponendo le marche da bollo da € 16) e
- di esibire copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Tale aspetto è stato ripreso anche nella recente Nota 22.3.2016, n. 35427/RU nella quale l'Agenzia delle Dogane ha confermato che anche in caso di "nolo a freddo" è possibile fruire dell'agevolazione in esame fermo restando che:

- tale rapporto contrattuale è fattispecie diversa e distinta dalla locazione senza conducente;
- l'agevolazione è riconosciuta *a condizione che*:
 - entrambe le imprese siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
 - il contratto sia redatto in forma scritta e riporti, oltre al noleggiante e al noleggiatore, la data e la durata del contratto nonché i dati identificativi del veicolo;
 - si configuri l'utilizzo esclusivo del veicolo nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione e ciò risulti in modo inequivoco dal contratto;
 - il contratto sia registrato.

Non é ammessa, invece, ai fini dell'accesso al credito d'imposta da accisa, la sublocazione e il sub comodato.

Con riferimento al caso riscontrato nella pratica in cui il *veicolo, posseduto sulla base di un contratto di leasing* da un autotrasportatore per conto terzi, è concesso in uso da quest'ultimo *ad un altro esercente il trasporto per conto terzi in forza di un distinto contratto di*

locazione, l' Agenzia delle Dogane precisa che:

- se le 2 ditte, parti del contratto di locazione, sono entrambe iscritte all' Albo,
- se la società di leasing resta estranea al contratto di locazione di cui sopra e risulta solo legata da un precedente rapporto negoziale con la ditta che concede in uso il mezzo, *non è ravvisabile la sublocazione*. In conclusione, quindi, anche in tali casi, *l'autotrasportatore di merci per conto terzi iscritto all'Albo che detiene il veicolo concesso in locazione da un altro autotrasportatore (che lo ha precedentemente acquisito con un contratto di leasing) è legittimato ad accedere all'agevolazione sul gasolio consumato (con obbligo di contratto scritto registrato)*.

ATT.: *Poiché, sulla base delle suddette recentissime disposizioni, i contratti di locazione e di comodato aventi ad oggetto l'utilizzo di veicoli c/terzi (pari o superiori a 7,5 tonn) devono obbligatoriamente essere registrati per accedere al rimborso dell'accisa sul carburante, vi suggeriamo di accertare se la vostra ditta di trasporto utilizza qualche veicolo in locazione/comodato e di procedere rapidamente alla stipula e registrazione del citato contratto (se non ancora è stato fatto).*

Il nostro Studio resta a disposizione, in caso di vostro incarico a procedere, per effettuare questi adempimenti amministrativi (elaborazione e registrazione di contratti di locazione e comodato d'uso gratuito).

Esempio di F24 per compensazione credito accisa

Si evidenzia di seguito la modalità di compilazione del Modello F24 afferente il credito d'imposta da rimborso accisa sul carburante considerando, ad **esempio**:

- un credito da accisa afferente il primo trimestre 2016 di 5.000 euro,



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- dichiarazione presentata all'agenzia delle dogane il 30 aprile 2016;
- compensato interamente con l'Iva del 1° trimestre 2016 (pari a 7.000 euro); quindi residuo debito iva da pagare euro 2.000.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE -IVA	6031		2016	7.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE	6740	0116	2016		5.000
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it